

**Parti**

Ricorrente: Deniz Sahin

Convenuto: Bundesminister für Inneres

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof (Austria) — Interpretazione degli artt. 18 CE e 39 CE nonché degli artt. 3, n. 1, 6, n. 2, 7, nn. 1, lett. d), e 2, 9, n. 1, e 10, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Diritto di soggiorno di un cittadino di un paese terzo entrato nel territorio di uno Stato membro quale richiedente asilo e coniugatosi poi con una cittadina di un altro Stato membro

**Dispositivo**

- 1) Gli artt. 3, n. 1, 6, n. 2, e 7, nn. 1, lett. d), e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretati nel senso che comprendono anche i familiari che siano giunti nello Stato membro ospitante indipendentemente dal cittadino dell'Unione e abbiano acquisito la qualità di suoi familiari ovvero abbiano intrapreso con tale cittadino una comunione di vita soltanto dopo il loro ingresso in detto Stato. È irrilevante, a tale riguardo, che al momento dell'acquisizione della qualità di familiare ovvero della costituzione della comunione di vita un tale familiare soggiorni provvisoriamente nello Stato membro ospitante in base alla legislazione di tale Stato in materia di asilo.
- 2) Gli artt. 9, n. 1, e 10 della direttiva 2004/38 ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale i familiari di un cittadino dell'Unione che non siano cittadini di uno Stato membro e godano di un diritto di soggiorno in applicazione del diritto comunitario, segnatamente dell'art. 7, n. 2, della medesima direttiva, non possono ricevere una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione per il solo fatto di essere legittimati a soggiornare provvisoriamente nello Stato membro ospitante in base alla legislazione di tale Stato in materia di asilo.

(<sup>1</sup>) GU C 64 dell'8.3.2008.

**Ordinanza della Corte 13 novembre 2008 — Giuseppe Gargani/Parlamento europeo**(Causa C-25/08 P) (<sup>1</sup>)

**(Impugnazione — Ricorso del presidente della commissione degli affari giuridici del Parlamento contro l'«azione» del presidente del Parlamento che ha portato alla presentazione di osservazioni in nome del Parlamento in una causa avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale — Termini di ricorso)**

(2009/C 44/40)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Giuseppe Gargani (rappresentante: W. Rothley, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Schoo et H. Krück, agenti)

**Oggetto**

Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 21 novembre 2007, Gargani/Parlamento (T-94/06) con la quale il Tribunale ha dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso presentato dal presidente della commissione per gli affari giuridici del Parlamento europeo, inteso a far constatare l'illegittimità della decisione del presidente del Parlamento europeo di far presentare osservazioni scritte in nome del Parlamento, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, dello Statuto della Corte, nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, adottata contrariamente al parere della commissione per gli affari giuridici e rifiutando di sottoporre la questione all'assemblea plenaria

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il signor Gargani è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 79 del 29.3.2008.